



Comune di SANGUINETTO

Provincia di VERONA



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNUALITA' 2021

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA

7

CAPITOLATO D'ONERI

data: SET. 2021

PROGETTISTA : Geom. MANRICO RESTIVO

R.U.P. : Geom. MICHELA BERTI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari alla realizzazione della manutenzione straordinaria di strade comunali annualità 2021, con l'asfaltatura della banchina e la realizzazione di un tratto di marciapiede in via Masaglie, la realizzazione del tappeto d'usura in piazza Nascimbeni (lato via Meritani), la riasfaltatura di un tratto di marciapiede in via Zinetti, la realizzazione di nuovo manto d'usura in via del Lavoro (loc.Venera).
2. I lavori sono inquadrabili nella categoria "OG3".
3. Rientrano nell'appalto, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, tutte le attività propedeutiche, collaterali e consequenziali ai lavori stessi quali, in via esemplificativa e non esaustiva l'esecuzione di sopralluoghi preliminari e le riunioni di coordinamento con il D.L. ed il personale afferente il comando di Polizia Locale.
4. Sono compresi nell'affidamento tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato d'oneri, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali l'affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. Nessuna lavorazione può essere intrapresa dall'affidatario se non preventivamente autorizzata dal D.L. della Stazione Appaltante; il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la messa in pristino, a carico dell'esecutore, delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Stazione Appaltante.
6. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
7. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo a **base di gara**, da associare al ribasso offerto dall'esecutore, è definito dalla seguente tabella:

		Importi in euro
1	Lavori (L), importo comprensivo degli oneri della sicurezza aziendali	42.322,31
2	Oneri della sicurezza (OS)	677,69
TOT	IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA (1 + 2)	43.000,00

2. L'importo dell'affidamento sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
 - a) importo dei lavori (L) a misura determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'esecutore in sede di offerta sul medesimo importo;
 - b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
3. Non è soggetto a ribasso l'importo degli Oneri di sicurezza determinato al rigo 2 della tabella di cui al comma 1.

Art. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il contratto è stipulato interamente "**a misura**" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

Resta inteso che i prezzi unitari offerti dall'appaltatore restano fissi, invariabili ed omnicomprensivi delle prestazioni richieste; non potrà pertanto essere richiesto da parte dell'appaltatore alcun adeguamento dei prezzi pattuiti.

Art. 4 - EVENTUALI LAVORI IN OPZIONE.

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto di appalto durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per l'esecuzione di nuovi lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto principale, fermi restando i seguenti limiti e condizioni:

- a) Qualunque variazione o modifica dovrà essere preventivamente approvata dal RUP, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante;
- b) Le modifiche in aumento, per l'esecuzione di nuovi lavori, potranno essere introdotte fino alla concorrenza dell'importo complessivo del ribasso offerto in sede di gara e dell'economia di minor IVA;
- c) Le suddette modifiche saranno introdotte agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto principale, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi;
- d) Le variazioni potranno comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento dei costi della sicurezza non assoggettati a ribasso.
- e) I nuovi lavori saranno riconducibili alla medesima categoria di opere generali di cui si compone l'appalto principale;
- f) A insindacabile giudizio della stazione appaltante i nuovi lavori potranno riferirsi sia ad ambiti di intervento contigui a quelli oggetto dell'appalto principale, sia essere frazionati – su estensioni confrontabili con quelle dell'appalto principale – in altre strade del territorio comunale, sia in ambito urbano che extraurbano, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere ulteriori compensi o indennità all'infuori del corrispettivo relativo ai nuovi lavori;
- g) L'atto di ordinazione delle modifiche, oppure il relativo provvedimento di approvazione, riporteranno il differimento dei termini per l'ultimazione dei lavori, nella misura strettamente indispensabile.
- h) E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, basato sull'importo totale pagabile, è pari ad € 43.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Art. 5 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROROGHE - SOSPENSIONI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 30 (TRENTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuto affidamento da parte della Stazione Appaltante. Se l'Appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine predetto, può chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata, con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del termine predetto. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP.

2. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore.

3. La data presunta di avvio del contratto è il 18.10.2021, pertanto entro tale data l'Affidatario è tenuto a disporre in caso di effettivo avvio del contratto dei mezzi e personale adeguati all'esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento.

Art. 6 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Art. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato d'Oneri o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato d'Oneri;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti allegati alla richiesta di offerta;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) il POS;
 - f) il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, che tuttavia non è vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti nonché dell'articolo 22 del presente Capitolato;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) il Regolamento generale D.P.R. 207/2012, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - PAGAMENTI

Il pagamento è previsto in un'unica soluzione a fine lavori. L'emissione di fattura è autorizzata dal D.L. previo accertamento della corretta esecuzione. La liquidazione sarà effettuata entro i termini di Legge, su presentazione di regolare fattura previa verifica da parte dell'Ente della tracciabilità dei flussi finanziari e della regolarità del DURC.

Art. 9. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto..
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria

Art.10 - PENALITA'

1. In caso di ritardato inizio dei lavori rispetto ai termini di cui al precedente Art. 3 o in caso di ingiustificata sospensione degli stessi sarà applicata una penale pari ad Euro 50,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

2. Per qualsiasi ulteriore inadempienza commessa dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni affidate, è facoltà della Stazione Appaltante procedere all'applicazione di penali di importo, in ragione della gravità dell'inadempienza, da un minimo pari ad € 50,00 ad un massimo di € 250,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Nei casi di ritardi ed inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvede ad inoltrare una contestazione scritta all'Appaltatore. Quest'ultimo avrà un tempo massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per trasmettere le proprie controdeduzioni. Trascorso tale periodo e, comunque, qualora le controdeduzioni non siano accoglibili, la Stazione Appaltante provvederà all'applicazione delle penali.

4. Il pagamento delle penali non solleva l'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per i lavori svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si articola il corrispettivo.

Art. 11. CONTESTAZIONI

Nel caso in cui alla verifica dei lavori questi non venissero ritenuti accettabili, sarà redatto un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale degli stessi.

Dall'esito del verbale il Comune darà comunicazione formale alla Ditta, la quale, per i lavori contestati, deve provvedere, a sue cure e spese, alla ripetizione.

I lavori contestati si intendono a tutti gli effetti come non eseguiti e dovranno essere ripetuti entro il termine stabilito dalla lettera di comunicazione della contestazione; il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la ripetizione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per ritardi.

Art. 12. CONTROVERSIE

Tutte le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del servizio, che potessero insorgere sia durante che al termine dell'affidamento che non sia stato possibile definire bonariamente, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Il foro competente è quello di Verona.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari in materia.